



COMUNE DI SINALUNGA
- PROVINCIA DI SIENA -

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI***

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 04/10/2005)

TESTO DEFINITIVO

Art. 1

L'Amministrazione Comunale tende a favorire lo sviluppo dello sport dilettantistico, l'associazionismo sportivo e ricreativo al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero.

L'Amministrazione Comunale nel suo operare ricerca la piena collaborazione delle Associazioni Sportive.

Art. 2

Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso di tutti i cittadini secondo le norme previste dal vigente regolamento. In via eccezionale, e dopo aver soddisfatto le esigenze locali, gli impianti potranno essere concessi in uso anche ad associazioni di altri Comuni.

Nella concessione in uso sarà seguita la seguente priorità:

1. Scuola
2. Associazioni sportive e del tempo libero
3. Cittadini purché riuniti in gruppi debitamente organizzati.

Art. 3

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, oppure possono essere dati in gestione in via preferenziale alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, dietro stipula di apposita convenzione.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione ad evidenza pubblica e comunque nel rispetto dei medesimi principi e della normativa in materia di servizi pubblici locali, fatto salvo quanto previsto da norme regolamentari vigenti sulle procedure per i servizi e forniture in economia.

Art. 4

Le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi tengono conto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

In ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti le procedure di selezione potranno essere differenziate nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione sulla base di indirizzi da parte della Giunta Comunale.

Si stabilisce l'utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati. L'avviso di selezione e la convenzione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Sinalunga per almeno 15 giorni.

Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati all'art. 3 purché non emergano situazioni o cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La valutazione dei soggetti partecipanti alla pubblica selezione avverrà a cura di apposita commissione, individuata secondo le norme regolamentari vigenti, che valuterà le offerte sia in termini economici, sia in termini tecnici.

La convenienza economica è determinata in base alla previa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante l'atto di indirizzo della Giunta Comunale sopra citato, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

La scelta dell'affidatario dovrà tenere in considerazione:

- esperienza nel settore;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, (il radicamento si intende certificato mediante il numero dei tesserati nei precedenti anni, e/o presentazione di progetti e attività di promozione sportiva realizzati; per bacino di utenza si intende convenzionalmente il territorio comunale);
- affidabilità economica rispetto al valore dell'impianto stesso dimostrabile mediante la produzione di referenze bancarie;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- regolare posizione nel pagamento contributi previdenziali ed assistenziali del personale impiegato;
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile negli impianti;
- eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

La durata minima dell'affidamento in gestione è stabilita in anni due.

La durata massima dell'affidamento in gestione è stabilita in anni cinque.

Il Comune di Sinalunga stipula con ciascun soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo, le cui spese di registrazione, per bolli e diritti restano di norma a carico dell'amministrazione comunale stessa, fatta salva diversa indicazione specificata o nell'avviso di selezione o nell'atto di indirizzo propedeutico sulla base delle misure determinate per il "canone" e per il "contributo".

La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto dei principi statutari vigenti. La convenzione potrà, altresì, prevedere che eventuali opere straordinarie, di norma a carico dell'Amministrazione Comunale, previo accordo fra le parti, potranno, sulla base di progetti approvati da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante atto della Giunta Comunale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di LL.PP., essere eseguite direttamente dal gestore. L'approvazione della Giunta sostituirà qualsiasi titolo edilizio abilitativo necessario secondo le norme e procedure al momento vigenti.

Art. 5

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Per l'uso degli impianti sportivi i richiedenti sono chiamati a corrispondere all'affidatario un contributo di compartecipazione alle spese di gestione, secondo determinate tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate annualmente. L'accesso deve essere garantito altresì per lo svolgimento di manifestazioni temporanee previa programmazione dell'Amministrazione Comunale che stabilisce anche le condizioni di utilizzo e remunerazione con specifico atto della Giunta Comunale. Nel caso di gestione diretta dell'impianto da parte del Comune di Sinalunga il contributo di cui sopra sarà corrisposto direttamente all'Amministrazione Comunale.

L'ammontare del suddetto contributo di compartecipazione sarà ridotto del 50% nel caso di manifestazioni continuative (tornei, meeting, ecc).

Per quanto riguarda le palestre scolastiche, fermo restando il fatto che l'uso è subordinato al preventivo nulla osta degli organi collegiali della scuola, oltre al pagamento del contributo di cui sopra, i fruitori sono tenuti a garantirne la pulizia. Per l'uso di tali palestre è possibile, ad integrazione del presente regolamento, stipulare ulteriori accordi, convenzioni o addirittura una convenzione-quadro con le istituzioni scolastiche.

I corsi a pagamento, purché istituiti da associazioni di promozione sportiva legalmente riconosciute, sono considerati come allenamenti agli effetti del pagamento del relativo contributo.

Il pagamento del contributo di compartecipazione alle spese di gestione sarà effettuato da parte dei richiedenti prima dell'uso dell'impianto e dello stesso sarà rilasciata apposita ricevuta.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare o di conservare con adeguata manutenzione gli impianti può, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, sospendere o ridurre, per il periodo ritenuto necessario, le attività sportive che si svolgono nei propri impianti dandone tempestivo preavviso agli interessati, esclusi i casi di forza maggiore.

Art. 7

L'affidatario dovrà garantire all'Ente cedente la piena disponibilità dell'impianto di che trattasi per l'organizzazione, da parte dei propri organi o di altri enti pubblici, di manifestazioni e/o iniziative previste nell'ambito delle attività di propria competenza, dando atto che tale utilizzo sarà concordato con le attività in programma.

Art. 8

In caso di gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune di Sinalunga, l'uso dell'impianto sportivo è regolato da apposito disciplinare da sottoscrivere al momento della richiesta, dal Sindaco e dal Responsabile della Società o del Gruppo utente. La mancata osservazione del suddetto disciplinare può provocare la revoca immediata dell'uso dell'impianto.

Art. 9

Le Società Sportive, gli Enti, Associazioni Culturali e Privati, che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo, assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la Responsabilità di tutti i danni a persone o cose e l'obbligo di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata.

Art. 10

L'uso degli impianti è sempre temporaneo e questi vengono riconsegnati alla fine di ogni utenza giornaliera. Dopo ogni giornata l'Amministrazione o il gestore in caso di affidamento in gestione, verifica l'uso effettivo e la regolarità dello stesso. I danni economici, se dovuti ad incuria o a cattivo uso, saranno rifiutati nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale, sentiti i competenti uffici. I danni accidentali, se tempestivamente comunicati all'Amministrazione da parte dei Responsabili, non saranno rivendicati.

Art. 11

Se le richieste d'uso superano le possibilità di ricezione degli impianti, si dovranno tenere in evidenza gli Enti o le Società che da più anni e con processo di continuità, vi praticano l'attività sportiva.

Art. 12

Se necessario, per ogni tipo di impianto, l'ordinamento e le norme d'uso saranno precisate in un regolamento interno approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 13

L'installazione di pubblicità temporanea o fissa all'interno degli impianti sportivi è subordinata alla preventiva autorizzazione o verifica dell'Amministrazione Comunale, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e altresì dicasi per l'inizio di attività di servizi bar e ristoro secondo le procedure al momento vigenti.

Art. 14

Eventuali disposizioni non contemplate nel presente Regolamento che si rendessero necessarie al fine di migliorare l'uso degli impianti, saranno adottate con apposito atto deliberativo e comunicate in tempo utile agli interessati.

Art. 15

Le Convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e redatte sulla base del "Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi" approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 18 del 18 Febbraio 1983, conservano efficacia e sono prorogabili fino al termine stabilito dalle norme regionali vigenti .